



Berna, 5 dicembre 2024

Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh

Basi legali:

- Ordinanza sui prodotti fitosanitari OPF (RS 916.161) articoli 29 e 68;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPChim (RS 814.81), allegato 2.5.

Nella zona di protezione delle acque sotterranee S1 non è consentito l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Nelle zone di protezione delle acque sotterranee **S2 e Sh** non è consentito l'utilizzo dei prodotti fitosanitari contenenti i seguenti principi attivi:

Aminopyralid	Penconazolo
Azossistrobina	Penoxsulam
Bentazone *	Petoxamide
Clethodim	Picloram
Dazomet (DMTT)	Pinoxaden
Dimethachlor	Quinmerac
Fluopicolide	S-Metolaclor
Flutolanil	Terbutilazina *
Isoxaflutole	Tifensulfuron-metile
Lenacil	Triclopyr(ester)
Metazaclor	Trifloxystrobin
Nicosulfuron	Tritosulfuron

Inoltre, le sostanze attive contrassegnate con un * non devono essere utilizzate nelle aree carsiche.

Per eventuali domande rivolgersi al seguente indirizzo:

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV
Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari
Schwarzenburgstrasse 155
CH-3003 Bern
E-Mail: psm@blv.admin.ch